



Circolare n. 71

Ancona, 13.10.2014

AI DOCENTI  
AL DSGA  
AL RESPONSABILE LS  
AL PERSONALE ATA  
AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO  
A TUTTI I MEMBRI DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO  
AL MEDICO COMPETENTE  
AL RESPONSABILE SPP  
AGLI ADDETTI SPP

***OGGETTO: Disposizioni in ordine al divieto di assumere o somministrare alcolici e superalcolici a lavoratori assegnati a mansioni a rischio.***

*Con la presente, ai sensi della normativa vigente, in particolare l'intesa Stato Regioni del 16.03.2001, si impartiscono le disposizioni in merito al divieto di assumere o somministrare alcolici e superalcolici durante l'orario di lavoro e di attività didattica ivi comprese le visite guidate e i viaggi di istruzione e ogni altra attività didattica svolta anche all'interno della scuola e in orario extracurricolari che sia compresa nel POF*

*Le SSLL in indirizzo sono tenute ad attenersi scrupolosamente a quanto previsto nella presente.*

Atteso che i docenti delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado sono considerati lavoratori che svolgono attività comportanti un elevato rischio per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi (Allegato 1 p. 6 dell'Intesa Stato – Regioni del 16 marzo 2006), vengono richiamati i seguenti divieti:

a) Divieto di assumere alcolici prima di iniziare l'attività lavorativa, anche al di fuori dell'orario di lavoro, se gli effetti perdurano e tale assunzione può comportare un rischio per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi (alunni);

b) Divieto di somministrare o di assumere alcolici nelle strutture scolastiche.

Il divieto di cui alla lett. b) è revocato, eccezionalmente e per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento, in occasione di concorsi e manifestazioni enogastronomiche e di eventi collegati, che prevedono preparazione e somministrazione di pasti, ai quali provvedono studenti, sotto la guida dei rispettivi docenti, nell'ambito delle attività e delle programmazioni didattiche previste dall'indirizzo (Istituti Alberghieri), sussistendo sempre il divieto di distribuzione di bevande alcoliche ai minori di anni 18.

In particolare, il tasso alcolemico durante il lavoro deve essere pari a "zero". L'alcol non deve essere assunto durante l'attività e neanche nel periodo precedente l'inizio dell'attività, tenendo conto dei tempi che l'organismo impiega per lo smaltimento dell'alcol (2 ore circa per smaltire una unità alcolica equivalente a 12 g di alcol).

Il mancato rispetto del divieto di assunzione o il riscontro di un'alcolemia positiva comporterà un immediato temporaneo allontanamento dal servizio a seguito di giudizio di non idoneità temporanea formulato dal Medico Competente.

La sorveglianza sanitaria, svolta dal Medico Competente dell'Istituto (art. 41 c. 4-bis D.Lgs 81/08 e smi), è finalizzata ad escludere eventuali condizioni di alcoldipendenza e a verificare il rispetto del divieto di assunzione di bevande alcoliche, attraverso l'esecuzione di test alcolimetrici senza preavviso, sia in campioni predefiniti di docenti, selezionati in modo randomizzato, con documentazione dei risultati ottenuti, che nei casi in cui si sospetti l'avvenuta assunzione di alcolici. È possibile che il Medico Competente invii il lavoratore, per ulteriori controlli, presso i servizi

Z:\CIRCOLARI A.S. 2014-15\0071.doc



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE VANVITELLI STRACCA ANGELINI

Cod. Ministeriale ANIS00400L | C.F. 93084450423  
Via U. Trevi 4 | 60131 Ancona | Tel. 071 4190711 | Fax 071 4190712 | www.istvas.it  
Caselle mail: anis00400l@pec.istruzione.it | istvas@tin.it | anis00400l@istruzione.it



alcolologici dei DPD (Dipartimento di Patologia delle Dipendenze – ASL). Per i lavoratori affetti da patologie alcol correlate, esiste la possibilità di accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione, con conservazione del posto di lavoro. In ogni caso il lavoratore ha diritto alle controanalisi. Per opportuna informazione, nell’attesa di poter avviare un programma formazione più esaustiva sul tema ( art. 18 D.Lgs 81/08), si segnalano i seguenti testi:

- “Alcol e lavoro: scegli la sicurezza” redatto nell’ambito del Progetto finanziato con il FONDO NAZIONALE DI INTERVENTO PER LA LOTTA ALLA DROGA, E.F. 97/99 a cura della Presidenza del Consiglio e dei Ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali e della Salute;
  - “Alcol e salute” edito dall’Osservatorio Nazionale Alcol CNESPS d’intesa con il Centro Collaboratore OMS per la Ricerca e la Promozione della Salute su Alcol e Problemi alcolcorrelati e l’europea PHEPA (“Primary Health Care European Project on Alcohol”);
  - “Alcol: sai cosa bevi? Più sai, meno rischi!”. Del Ministero della Sanità e altri Enti.
- Sarà possibile reperire tale materiale tramite Internet, nei rispettivi siti degli Enti sopra citati.

Per opportuna conoscenza si fa presente che la Legge n° 125/2001, all’art.1, comma 2, intende per bevanda alcolica ogni prodotto contenente alcol alimentare con gradazione superiore a 1,2 gradi di alcol e per bevanda superalcolica ogni prodotto con gradazione superiore al 21 per cento di alcol in volume.

Alla presente si allega la normativa di riferimento:

- *Intesa Conferenza Stato Regioni, 16 marzo 2006;*
- *LEGGE 30 marzo 2001, n. 125.*

*Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Maria Antonietta Vacirca*

/mal



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE VANVITELLI STRACCA ANGELINI

Cod. Ministeriale ANIS00400L | C.F. 93084450423  
Via U. Trevi 4 | 60131 Ancona | Tel. 071 4190711 | Fax 071 4190712 | [www.istvas.it](http://www.istvas.it)  
Caselle mail: [anis00400l@pec.istruzione.it](mailto:anis00400l@pec.istruzione.it) | [istvas@tin.it](mailto:istvas@tin.it) | [anis00400l@istruzione.it](mailto:anis00400l@istruzione.it)



/mal